

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3204 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA GAMMA SPA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON ATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1155 DEL 22 APRILE 2016 PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BOBBIO (PC), VIA AUXILIA N. 9 - RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3286 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA GAMMA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1155 DEL 22/04/2016 PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BOBBIO, VIA AUXILIA N. 9. RETTIFICA.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- la L. 30.07.15, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1155 del 22/04/2006**, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta GAMMA S.P.A. per l'attività di "fondazione di resistenze elettriche, progettazione e produzione di resistenze elettriche per piccoli elettrodomestici e delle relative attrezzature per le lavorazioni, isolanti elettrici, lavorazione, tranciatura e lavorazioni meccaniche, collaudo e commercializzazione di materiali isolanti elettrici rigidi e flessibili per macchine rotanti, generatori e motori di trazione" svolta nello stabilimento sito in Comune di Bobbio, via Auxilia n. 9 e comprendente unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

**ATTESO** che nel testo dell'atto sono stati riscontrati alcuni errori materiali e, precisamente:

- per quanto riguarda l'emissione E9, non è stato prescritto il controllo annuale;
- il punto f) della parte dispositiva riporta la frase *"per quanto riguarda l'emissione E9"* che non è pertinente alla fattispecie;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Det. Dir. n. 1155/2016 e rilasciata dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (SUAP anche per il Comune di Bobbio) con Atto del 6/5/2016 prot. n. 1974/16;

**RITENUTO** necessario, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, sostituire integralmente il punto n. 2 della parte dispositiva del provvedimento sopra citato contenente limiti e prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera con la formulazione corretta;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DGR n. 75 del 13 luglio 2016;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. 1155 del 22/04/2006 sostituendo il punto 2. della parte dispositiva del provvedimento come segue:
  2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:**

#### **EMISSIONE N. E6 RETTIFICA**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	10	h/gg
Altezza minima	4	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E7 ELETTROEROSIONE A FILO**

Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/gg
Altezza minima	4	m

#### **EMISSIONE N. E8 ELETTROEROSIONE A FILO**

Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/gg
Altezza minima	4	m

#### **EMISSIONE N. E9 ELETTROEROSIONE A TUFFO**

Portata massima	1000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	1	gg/anno
Durata massima giornaliera	1	h/gg
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Nebbie di oli	5	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;

- *UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;*
  - *il metodo UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;*
- c) *la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;*
- d) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- e) *i controlli all'emissione E6 ed E9 dovranno essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;*
- f) *la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;*
- g) *il termine ultimo di **messa in esercizio** delle emissioni nuove o modificate è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- h) *il termine ultimo di **messa a regime** delle emissioni nuove o modificate è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- i) ***entro trenta giorni** dal termine di messa a regime degli impianti i risultati dei controlli effettuati alle emissioni durante tale periodo dovranno essere trasmessi al Comune interessato ed all'Arpae nodo di Piacenza;*
- j) *qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;*

2. **di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 1155/2006, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**